

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE**

Addì _____ del mese di **Marzo** dell'anno **duemiladiciotto** presso la sede del Comune di **Rescaldina**

TRA

a) il Comune di Rescaldina (MI) rappresentato dal , Dott. **CATTANEO MICHELE**, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, C.F. 01633080153, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore*, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;

E

b) il Comune di Vanzaghello (MI) rappresentato dal Sindaco, Dott. **GIANI LEOPOLDO ANGELO**, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso C.F. 02937320154, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore*, in forza della deliberazione della Giunta Comunale. n. ____ del _____;

PREMESSE E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

- L'Articolo 14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L del 22 gennaio 2004 prevede che "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione previo assenso dell'ente di appartenenza.*";

- attraverso la convenzione di cui all'Art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, come successivamente modificato;

- la convenzione di cui all'Art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

- La dipendente RE FERRE' LAURA Responsabile dell'Area Amministrativa del comune di Vanzaghello, in data 24/10/2017 ha richiesto il nulla osta alla mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

- Il Comune di Rescaldina ed il Comune di Vanzaghello hanno concordato, a seguito del trasferimento per mobilità volontaria della dipendente presso il comune di Rescaldina,

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE**

l'utilizzo congiunto della dipendente RE FERRE' LAURA ai sensi dell'Art. 14 del CCNL, a far data dal 1 Aprile 2018, con i tempi e le modalità di seguito meglio regolate.

- **Pertanto, preso atto** della necessità di garantire in entrambi gli Enti la funzionalità dei servizi;

- **Ritenuto**, nell'ottica di un proficuo spirito di collaborazione fra Enti, convenire che la dipendente RE FERRE' LAURA possa garantire un passaggio di consegne presso il Comune di Vanzaghello, così come risulta dai contatti intercorsi tra i due Enti;

- **Considerato**, pertanto, quanto previsto dall'Art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché dall'Art. 14 del CCNL del 22.01.2004 sopra citato, le parti convengono quanto di seguito indicato;

**Art. 1
OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto il comando parziale presso il Comune di Vanzaghello (ente utilizzatore) della Sig.ra RE FERRE' LAURA, dipendente del Comune di Rescaldina (ente di appartenenza), con profilo professionale di Istruttore Direttivo (categoria giuridica D1, Posizione Economica D5), da assegnare all'Area Amministrativa, con il consenso della dipendente medesima manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà alla dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza (D1), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

**Art. 2
DURATA**

La durata della presente convenzione è stabilita a far data dal **01 Aprile 2018** sino al **31 Dicembre 2018**. A seguito del trasferimento della Sig.ra RE FERRE' LAURA nei ruoli organici del Comune di Rescaldina la titolarità del rapporto di lavoro e la conseguente gestione degli istituti giuridici ed economici connessi con il servizio resta in capo al Comune di Rescaldina.

**Art. 3
TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE**

La Sig.ra RE FERRE' LAURA, presterà servizio con i tempi e le modalità di seguito indicate:

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE**

1. Dal **01 Aprile 2018** nella misura di 24 h settimanali Rescaldina e 12 h settimanali Vanzaghello;
2. Dal **01 Maggio 2018** e sino al **31 Dicembre 2018** nella misura di 28 h settimanali Rescaldina e 8 h settimanali Vanzaghello;

Le prestazioni lavorative presso ciascun Comune saranno concordate tra le due Amministrazioni Comunali.

Resta inteso che l'articolazione oraria settimanale concordata tra le parti potrà variare in relazione a particolari esigenze di servizio dei due Enti, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali.

Eventuali assenze per congedo ordinario ed altri permessi, saranno concordate fra i due Enti e la dipendente.

La presenza in servizio della lavoratrice sarà accertata dal Comune di Rescaldina con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Rescaldina il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Vanzaghello le assenze per malattia e per cause analoghe.

Art. 4

TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Rescaldina a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Comune di Vanzaghello.

I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Pertanto il Comune di Vanzaghello si impegna a rimborsare al Comune di Rescaldina, per le prestazioni della dipendente in comando, il trattamento economico di natura fissa e continuativa, comprensivo dell'**indennità di posizione nell'importo di € 16.000 annue** (incrementata ai sensi dell'Art. 14, comma 5, del C.C.N.L del 22/01/2004), erogato alla dipendente, con annessi oneri contributivi, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge, in misura proporzionale al tempo di lavoro prestato.

Per quanto riguarda eventuali quote accessorie (es. lavoro straordinario per eventi eccezionali o elettorali), la liquidazione è posta a totale carico dell'Ente che autorizza la prestazione; mentre per quanto riguarda l'indennità di risultato stabilita nella misura massima del 30% della retribuzione di posizione in godimento, la liquidazione avverrà secondo le metodologie di incentivazione in essere presso ciascun Ente e per una quota proporzionale al rispettivo tempo di assegnazione.

Le stesse sono poste a totale carico degli Enti che autorizzano le relative prestazioni (restano escluse le quote di accessorio di natura fissa e continuativa, i cui oneri sono divisi, come detto sopra fra i Comuni).

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE**

La liquidazione di tutti i compensi fissi e continuativi è accentrata presso il Comune di Rescaldina.

L'IRAP dovrà essere versata direttamente da ciascun Ente in modo proporzionale alla quota di spettanza, in quanto di competenza dell'Ente in cui viene effettuata la prestazione.

Il rimborso delle quote dovute sarà effettuato trimestralmente, su dettagliato prospetto predisposto dal Servizio Risorse Umane del Comune di Rescaldina.

**Art. 5
ATTIVITÀ FORMATIVE**

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi.

Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione della dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative nell'ambito del piano annuale della formazione del personale in servizio, da predisporre per il dipendente in convenzione anche acquisendo le esigenze formative rilevate presso l'Ente di utilizzazione.

**Art. 6
FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI**

I Comuni di Rescaldina e Vanzaghello attivano forme di informazione e consultazione relative al personale oggetto della convenzione, le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

**Art. 7
MODALITÀ DI VERIFICA**

I Comuni di Rescaldina e Vanzaghello definiranno sistemi e modalità per la verifica periodica dell'efficacia della presente convenzione, valutando l'opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla medesima.

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE**

**Art. 8
RISOLUZIONE**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

**Art. 9
NORME FINALI**

Per quanto non strettamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 16 della tabella, allegato b) del DPR n. 642/72, il presente atto è esente da imposta di bollo ed ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del DPR n. 131/86, soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Rescaldina
IL SINDACO
Dott. MICHELE CATTANEO

Per il Comune di Vanzaghello
IL SINDACO
Dott. LEOPOLDO ANGELO GIANI

LA DIPENDENTE
(LAURA RE FERRE')